

# Assicurazione in forma di Capitale Differito

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Aggiuntivo IBIP)

Impresa: Sara Vita Spa



Prodotto: TFM - Trattamento di Fine Mandato (tariffa 531M)

Contratto: Rivalutabile      Ramo Assicurativo: I

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 15/01/2025  
il presente DIP Aggiuntivo IBIP è ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

la Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. 06.84.751- sito internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) - e-mail: [saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it), [info@sara.it](mailto:info@sara.it) e PEC: [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it).

Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del **patrimonio netto** è pari a 147,65 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 76 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 71,65 milioni di euro.

Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 51,20 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 13,07 milioni di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 203,63 milioni di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 398%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Il contratto **appartiene alla tipologia dei contratti in forma collettiva ed è strutturato secondo singole posizioni assicurative.**

Il contratto prevede prestazioni rivalutabili in forma di capitale collegati ai risultati della Gestione Separata FONDO PIÙ, gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento.

Di seguito sono elencate le tipologie di prestazioni:

- **prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza:** un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data di scadenza del contratto o di ogni singola posizione assicurativa
- **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato:** un importo pari alla somma dei versamenti netti rivalutati.

L'Impresa mette a disposizione - nel sito [www.sara.it](http://www.sara.it) - il Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

**Rischi esclusi** Non sono previste esclusioni alle garanzie della copertura assicurativa.



## CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA?

La prestazione non prevede eventuali periodi di sospensione della copertura del rischio.



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Che cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:** distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, referente terzo e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a:

- prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza (Beneficiari, vincolatario)
- prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiari, vincolatario)
- valore di riscatto - totale e parziale (Contraente, vincolatario)
- recesso (Contraente, vincolatario).

Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono:

- recarsi dall'Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta
- inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma.

In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la **documentazione** necessaria all'Impresa per poter effettuare la liquidazione.

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).

Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

**Erogazione della prestazione:** l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro **30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.**

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

### Dichiarazioni inesatte e reticenti

Il prodotto, in termini generali, non prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze della Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possano comportare la perdita del diritto alla prestazione e la cessazione del contratto.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Premio

Il contratto prevede:

- un piano di versamento programmato di premi unici ricorrenti, da corrispondere ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annua
- eventuali versamenti aggiuntivi, da corrispondere fin dal giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto.

**A seguito di ogni richiesta l'Impresa si riserva il diritto di accettare o meno il versamento.**

Ciascun premio viene determinato dalla Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di:

- garanzie prestate
- ammontare delle prestazioni
- durata del contratto
- età assicurativa dell'Assicurato.

L'importo minimo di ciascun versamento è pari a **Euro 100 per singola posizione**

	<p><b>assicurativa.</b>  È prevista la possibilità per la Contraente di corrispondere ciascun premio, oltre che con periodicità annuale, anche con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.  La modalità di pagamento è tra quelle previste nel quadro della normativa vigente.</p> <p>Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.  <b>Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.</b></p>
<b>Rimborso</b>	la Contraente ha diritto al rimborso del premio unico ricorrente e degli eventuali versamenti aggiuntivi nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto "Recesso".
<b>Sconti</b>	Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall'Impresa.



#### QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<b>Durata</b>	<p>Per durata del contratto si intende il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.  Per il presente contratto la durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>minima</b> sia del contratto che della singola posizione assicurata è pari a 5 anni.</li> <li>• <b>massima</b> è pari al massimo previsto tra le singole posizioni assicurate, ciascuna delle quali può avere una durata massima pari a 25 anni.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



#### COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?

<b>Revoca</b>	Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.
<b>Recesso</b>	<p>la Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.  Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a <b>Sara Vita Spa</b> Via Po 20, 00198 Roma.  A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai versamenti effettuati al netto della quota parte dei versamenti relativi al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso e della spesa sostenuta per l'emissione del contratto, pari a Euro 5.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto.



#### SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

riscatto:  SÌ ×  NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p><b>In qualsiasi momento avvenga, la Contraente può richiedere di esercitare il diritto di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione</b> e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, pari al capitale assicurato determinato alla data di richiesta di liquidazione. Nel caso in cui il valore di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione risulti inferiore al cumulo dei versamenti corrisposti al netto della spesa di emissione, l'Impresa riconosce questi ultimi anziché il corrispondente valore di riscatto.</p> <p><b>Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto la Contraente può richiedere di esercitare il diritto di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione</b> e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, che si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto o della singola posizione assicurativa - il capitale assicurato, così come determinato alla data di richiesta, per il</p>
---------------------------------------	--

	<p>richiesta, per il tasso annuo di sconto - stabilito dall'Impresa - pari all'1%.</p> <p>la Contraente ha la possibilità di richiedere inoltre il <b>riscatto parziale per anticipazioni, come anticipazione sul Trattamento di Fine Mandato</b>.</p> <p>La modalità di calcolo del valore di riscatto è la medesima in uso in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione.</p> <p><b>Potrebbe accadere che - in relazione alla durata del contratto, all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto e all'importo dei versamenti - il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto fino a quel momento.</b></p> <p><u>Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.</u></p> <p><u>Non si prevede la facoltà di riattivare il contratto.</u></p> <p>È possibile gestire l'operazione di richiesta e liquidazione del riscatto totale o parziale anche utilizzando in autonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● la propria <b>area riservata</b></li> <li>● la app <b>SaraConMe</b>.</li> </ul>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per maggiori informazioni la Contraente può rivolgersi a:  <b>Sara Vita Spa - Gestione Portafoglio Vita</b>  Via Po 20, 00198 Roma  numero verde Sara 800.095.095 (lun - ven dalle 8,30 alle 19)  indirizzo e-mail: <a href="mailto:direzionevita.portafoglio@sara.it">direzionevita.portafoglio@sara.it</a>.</p>



### A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

**TFM - Trattamento di Fine Mandato** è un prodotto per l'accantonamento finalizzato al Trattamento di Fine Mandato a Capitale Differito adatto ad un Investitore che presenta le seguenti caratteristiche:

- **tipologia di Investitore:** può essere sia una persona fisica che una persona giuridica
- **obiettivo dell'Investitore:** conservazione del capitale
- **caratteristiche del prodotto ricercate dall'Investitore:** un investimento del proprio capitale in Gestione Separata finalizzato alla costituzione di un piano di accantonamento del Trattamento di Fine Mandato per i propri collaboratori (soci/amministratori)
- **profilo dell'Investitore, in un orizzonte temporale lungo:**
  - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti **non elevate**, con una conoscenza **di base** in materia di investimenti e un'esperienza **assente o assai limitata** in prodotti o strumenti finanziari
  - situazione finanziaria tale da **non poter sostenere alcuna perdita del capitale, se non di lieve entità e riferita ai soli costi**
  - tolleranza al rischio **bassa**, con disponibilità ad accettare fluttuazioni **contenute** dell'investimento
- **sostenibilità:** il prodotto è destinato anche ad un Investitore interessato a prodotti che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali - o una combinazione di tali caratteristiche - a condizione che le Imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR).

**TFM - Trattamento di Fine Mandato**, date le sue caratteristiche e il suo orizzonte temporale, è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, abbia un'età minima di 16 anni e un'età massima di 65 anni.



### QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Per un'informazione dettagliata sui costi si deve far riferimento alle indicazioni presenti nel KID.

Ad integrazione delle informazioni del KID, si indicano di seguito i costi a carico della Contraente.

#### costi per riscatto

Solo in caso di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, il contratto prevede l'applicazione di un costo per il rimborso anticipato del capitale. La tabella riporta i costi in percentuale da applicare al capitale assicurato - determinato alla data della richiesta di liquidazione per riscatto.

Tali percentuali sono state determinate dall'Impresa in funzione:

- delle diverse durate residue, in anni interi, tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto, ovvero della singola posizione assicurativa (dunque nell'ipotesi in cui la data di richiesta di liquidazione coincida con la data di ricorrenza annua del contratto, ovvero della singola posizione assicurativa)
- del tasso annuo di sconto, stabilito all'1%

durata residua	%	durata residua	%	durata residua	%	durata residua	%
1	0,99%	7	6,73%	13	12,13%	19	17,23%
2	1,97%	8	7,65%	14	13,00%	20	18,05%
3	2,94%	9	8,57%	15	13,87%	21	18,86%
4	3,90%	10	9,47%	16	14,72%	22	19,66%
5	4,85%	11	10,37%	17	15,56%	23	20,46%
6	5,80%	12	11,26%	18	16,40%	24	21,24%

## costi di intermediazione

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa 20,64%.



## QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Ciascun **capitale assicurato iniziale** viene determinato applicando a ciascun versamento corrisposto il corrispondente caricamento percentuale.

### Relativamente alla prestazione a scadenza:

- il capitale assicurato iniziale - al netto di eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto - rappresenta il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa
- il **31/12 di ciascun anno il rendimento finanziario** realizzato dalla Gestione Separata FONDO PIÙ viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di **rivalutazione del capitale assicurato**.

La **misura annua di rivalutazione** - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni di riscatto parziale effettuate nel corso dell'anno assicurativo.

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base degli attuali livelli di tassi di rendimento, la misura annua di rivalutazione è pari al massimo tra:

- 0% (nel caso in cui il rendimento finanziario risulta essere pari o minore della commissione di gestione, trattenuta dall'Impresa)
- la differenza tra il rendimento della Gestione Separata e la commissione di gestione, dove la commissione di gestione - calcolata su base annua - è pari all'1%
- il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il **consolidamento annuale** delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.

Di conseguenza, negli anni successivi, tale capitale assicurato non può mai diminuire.

È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale nel corso di validità del contratto.

La **misura annua di rivalutazione minima garantita** riconosciuta al contratto è pari allo 0%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere indirizzati a: Sara Vita Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami Via Po, 20 -00198 Roma - Italia Fax 06.8475259 e Mail: <a href="mailto:gest.reclami@sara-vita.it">gest.reclami@sara-vita.it</a> L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
<b>All'IVASS o alla CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . Per reclami riconducibili alla corretta redazione del KID è possibile rivolgersi alla CONSOB via G.B. Martini 3, 00198 Roma, fax 06 8416703 - 06 8417707, PEC <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a> . Info su: <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> . Le modalità di richiesta sono quelle indicate da IVASS o CONSOB nei rispettivi siti

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge n.98/13).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/info/fin-net">http://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente che, al momento della
---	--



stipulazione del contratto, risulta essere residente o avere sede legale in Italia.  
Nel caso in cui la Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l'Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l'Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l'avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuto trasferimento.  
In caso di mancata comunicazione l'Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni.  
È dunque buona norma per la Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l'eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione.  
Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.

#### **Imposta sui premi**

Ogni versamento corrisposto - premi unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi - non è soggetto ad alcuna imposta.

#### **Detraibilità fiscale dei premi**

Sul versamento corrisposto non si prevede alcuna detrazione.

#### **Tassazione delle somme assicurate**

L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. L'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

#### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico della Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario. La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.

#### **Rischi di sostenibilità e valutazione impatti sul rendimento**

In relazione all'integrazione dei fattori di sostenibilità e all'adozione di politiche di investimento volte a promuovere caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di entrambe (purché le imprese oggetto degli investimenti rispettino prassi di buona governance), secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, si rimanda al documento: **"Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 - Gestione Separata"** che segue.

**L'Impresa ha l'obbligo di trasmettere - entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale del contratto - il Documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.**

**Per il presente contratto l'Impresa DISPONE di un'area internet dispositiva riservata alla Contraente (c.d. *HOME INSURANCE*), pertanto, dopo la sottoscrizione, è possibile consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.**